

- (6) La più recente decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 22 aprile 2020.
- (7) Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
- (8) Il 19 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto dalla società neerlandese VanMoof B.V. («VanMoof») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
- (9) In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 e in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da VanMoof è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di esenzione.
- (10) Alla società VanMoof è stato assegnato il codice aggiuntivo TARIC C202 al fine di identificare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.
- (11) Successivamente VanMoof ha informato la Commissione del fatto che, al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97, il suo sistema di registrazione è stato adeguato e migliorato e quindi ha chiesto che la data della domanda di esenzione sia modificata sostituendo il 19 dicembre 2016 con il 1° gennaio 2018.
- (12) Di conseguenza la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata per il periodo anteriore al 1° gennaio 2018. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da VanMoof, cioè dalla data in cui hanno iniziato a decorrere gli effetti della sospensione, vale a dire dal 19 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2017. In attesa di una decisione sul merito della domanda di esenzione, la data in cui la sospensione del dazio esteso ha preso effetto è stata conseguentemente sostituita con il 1° gennaio 2018.
- (13) La Commissione ha concluso l'esame del merito della domanda di esenzione di VanMoof.
- (14) Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della RPC era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da VanMoof. Lo stesso vale per la maggior parte delle biciclette assemblate da VanMoof.
- (15) Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio di VanMoof non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 la società VanMoof soddisfa le condizioni per l'esenzione dal pagamento del dazio esteso.
- (16) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 le esenzioni dovrebbero prendere effetto dalla data in cui hanno iniziato a decorrere gli effetti della sospensione del dazio esteso, cioè dal 1° gennaio 2018. Le obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso a carico del soggetto che ha chiesto l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.
- (17) La Commissione ha comunicato alla società VanMoof le proprie conclusioni sul merito della domanda di esenzione e le ha offerto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (18) Dato che l'esenzione si applica solo al soggetto specificamente indicato nella tabella seguente, il soggetto esentato dovrebbe notificare alla Commissione ⁽⁷⁾ senza indugio qualsiasi modifica di tale elemento (ad esempio una modifica del nome, della forma giuridica, dell'indirizzo o dei processi di produzione oppure la creazione di una nuova entità di assemblaggio). In tali casi VanMoof dovrebbe fornire tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a qualsiasi modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.

Codice aggiuntivo TARIC	Nome	Indirizzo
C202	VanMoof B.V.	Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione, del 22 aprile 2020, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8).

⁽⁷⁾ Il soggetto è invitato a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

